

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Concessione benefici Legge 104/92 – art.3, comma 3, dipendente a tempo indeterminato - matr. 54449

IL DIRIGENTE APICALE

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che la dipendente di questa ASL (matr. 54449), ha presentato al nostro prot. n. 0182528 del 03/10/2024, istanza tesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 33 comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, per assistere il proprio congiunto;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, conservato agli atti di ufficio e non allegato alla presente perché relativo ai dati sensibili, attestante che, per il congiunto della dipendente, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e che sullo stesso non è prevista la revisione

CONSIDERATO che il D. Lgs n. 105 del 30/06/2022, art. 3 comma 1, lett. B, ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92, eliminando il principio di "Referente Unico dell'assistenza", che recita "[...] Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazioni di gravità, il diritto può essere riconosciuto su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro[...]"

VISTO l'art. 52 comma 1, del CCNL 2019-2021 che recita "*tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili* "

ACQUISITI e conservati agli atti di ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza prodotta della dipendente (matricola 54449), tesa ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 05/02/1992, al fine di assistere il proprio congiunto, riconosciuto persona handicappata in situazione di gravità, art.3 comma3, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, come da certificato medico definito in cui non è prevista revisione ;
2. di consentire, per l'effetto, al predetto, la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito, o 18 ore mensili, previsti dall'art. 33 comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e dell'art. 52 del CCNL 2019/2021;

3. di notificare il presente provvedimento al Dirigente Responsabile delle professioni sanitarie, al coordinatore della Struttura di appartenenza, al diretto interessato, con l'obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente, a questa Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetta al controllo preventivo delle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.